



*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*

Sistema Disciplinare

Allegato n. 5

Aggiornato al 30/06/2023

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001	3
1.2 Il Modello di Organizzazione adottato da Acque di Caltanissetta S.p.A.	3
1.3 Il Sistema Disciplinare	4
2. I SOGGETTI DESTINATARI.....	4
2.1. Gli amministratori	4
2.2. Gli altri soggetti in posizione “apicale”	5
2.3. I dipendenti	5
2.4. I membri del Collegio Sindacale e il membro dell’Organismo di Vigilanza	5
2.5. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello	5
3. LE CONDOTTE RILEVANTI	6
4. LE SANZIONI.....	7
4.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori	8
4.2. Le sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali	9
4.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti	10
4.4. Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e del membro dell’Organismo di Vigilanza	11
4.5. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	11
5. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	12
5.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori	13
5.2. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali	14
5.3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti	15
5.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e del membro dell’Organismo di Vigilanza	16
5.5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	17

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, il “**Decreto**”) ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come ‘Enti’) per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti indicati nell’art. 5 del Decreto (i.e. soggetti “apicali” e soggetti “in posizione subordinata”).

Nell’ipotesi di commissione, da parte dei soggetti sopra indicati, di uno dei reati elencati nel Decreto, l’Ente è passibile delle sanzioni ivi indicate, fatto salvo il caso in cui dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “**Modello**”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver nominato un Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed al suo aggiornamento;
- che l’Organismo ha effettivamente monitorato sul rispetto del Modello e che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure ivi previste.

Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l’efficacia del Modello, sia altresì necessario adottare, in seno all’Ente, un sistema disciplinare (di seguito “**Sistema Disciplinare**”) idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso e dei suoi elementi ivi inclusi i Protocolli ad esso connessi (artt. 6 e 7 del Decreto).

La rilevanza del Sistema Disciplinare nell’ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (ad esempio, Confindustria), le quali hanno precisato, con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come ‘Statuto dei lavoratori’) e/o da normative speciali.

1.2 Il Modello di Organizzazione adottato da Acque di Caltanissetta S.p.A.

In conformità alle previsioni di cui al Decreto, sin dal mese di gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Acque di Caltanissetta S.p.A. (di seguito anche la “Società”) ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Modello è costituito dal complesso di principi, regole e previsioni e dai seguenti elementi che costituiscono parte integrante del Modello stesso:

- 1) la mappa delle aree a rischio e dei controlli;
- 2) il sistema organizzativo ed autorizzativo;
- 3) il sistema di procure e deleghe;
- 4) i principi di controllo delle attività a rischio e le relative procedure aziendali;
- 5) il Codice Etico;
- 6) il Sistema di controllo di gestione e i flussi finanziari;

- 7) il Sistema disciplinare;
- 8) l'Organismo di Vigilanza;
- 9) il Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- 10) il piano di formazione;
- 11) il piano di comunicazione relativamente al Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Decreto e quale parte integrante del Modello, la Società si è altresì dotata di un sistema di segnalazione di condotte illecite o violazioni (c.d. *whistleblowing*), aggiornato ed allineato con il D.lgs. n. 24/2023.

1.3 Il Sistema Disciplinare

Acque di Caltanissetta S.p.A. ha definito un Sistema Disciplinare, volto a sanzionare i comportamenti in violazione delle prescrizioni del proprio Modello e del Decreto in parola.

Il Sistema Disciplinare è coerente con le norme vigenti, e con quelle previste nella contrattazione collettiva.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente, sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Acque di Caltanissetta S.p.A.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni astrattamente comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari dei provvedimenti di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere pubblicato nel sito internet aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti.

2. I SOGGETTI DESTINATARI

2.1. Gli amministratori

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nelle Procedure ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono una posizione c.d. "apicale".

Fanno parte di questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i

soggetti che “esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell’Ente (cfr. art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto).

In tale contesto, assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di Acque di Caltanissetta S.p.A.

Tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare per l’ipotesi di violazione delle previsioni del Modello.

2.2. Gli altri soggetti in posizione “apicale”

Sono ritenuti soggetti in “posizione apicale”, oltre agli Amministratori, i Direttori Generali e i Direttori dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

2.3. I dipendenti

Come già specificato, il Decreto prevede l’adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”.

In tal senso è necessario considerare la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti o anche soggetti al potere datoriale della società in forza di un rapporto di somministrazione (es. dirigenti non “apicali”, quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, lavoratori in somministrazione etc.; di seguito, anche i “**Dipendenti**”).

2.4. I membri del Collegio Sindacale e il membro dell’Organismo di Vigilanza

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da c.d. membri degli organi di controllo.

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- i membri del Collegio Sindacale;
- il membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2.5. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta per conto della Società (di seguito collettivamente denominati “**Terzi Destinatari**”).

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con Acque di Caltanissetta S.p.A. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (collaboratori a progetto, consulenti, etc.);
- i collaboratori a qualsiasi titolo, tra i quali rientrano anche i soggetti che prestano in favore della Società la loro professione in modo continuativo (c.d. “incarichi professionali”);
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori ed i partner.

3. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello adottato da Acque di Caltanissetta S.p.A. e dei suoi elementi costitutivi così come specificati in precedenza.

Inoltre, il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, qui di seguito riportato, nonché delle previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi del preposto), nonché delle procedure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare dal corpo procedurale formato dal Sistema di Gestione ISO 45001:2018 costituente il M.O.G. ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare.

D. Lgs. n. 81/2008, art 20 - Obblighi dei lavoratori

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di

possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree “a rischio reato” o alle attività “sensibili”, nonché alle aree considerate “strumentali” o “di supporto” indicate nel Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata o connessa alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Inoltre, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare la violazione di quanto previsto dal sistema di whistleblowing adottato dalla Società ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, del Decreto.

In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente:

- a) le condotte di chi pone in essere con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, false, caluniose o diffamanti (qualora in relazione ad una segnalazione sia accertata in sede giudiziaria, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero la responsabilità civile del segnalante per lo stesso titolo);
- b) i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte di chiunque (componenti degli organi sociali, dirigenti e subordinati) nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché le attività di ostacolo alla segnalazione;
- c) le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- d) le condotte illecite e/o le violazioni commesse dai soggetti segnalati che siano ritenuti responsabili a seguito dell’attività di indagine del destinatario della segnalazione;
- e) le omissioni nelle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del soggetto deputato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

4. LE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell’accertamento di una delle violazioni di cui al paragrafo 3.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo paragrafo 5, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la **gravità** dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
- la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
- l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;

- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La **recidiva** o la riscontrata gravità dell'infrazione posta in essere costituiscono un'aggravante ed importano l'applicazione di una sanzione più grave, nei limiti delle previsioni della contrattazione collettiva, ove applicabile.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

4.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un amministratore saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al n 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
- b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della revoca dall'incarico;
- c) per le violazioni di cui al n 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Inoltre, per le violazioni di cui:

- al punto a) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing ovvero quella della revoca dall'incarico a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta;
- al punto b) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta, in caso di minaccia di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di tentativo di ostacolo alla segnalazione, mentre sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing ovvero quella della revoca dall'incarico, a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta, in caso di attuazione di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di effettivo ostacolo alla segnalazione;
- al punto c) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto o della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing ovvero quella della revoca dall'incarico a seconda della gravità e/o recidiva o meno della violazione.

Per le violazioni di cui al punto d) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto, della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello o della revoca dall'incarico a seconda che il soggetto segnalato risulti essere responsabile di una violazione di cui ai nn. 1), 2) o 3) del paragrafo 3 o comunque a seconda della gravità e/o recidiva o meno dell'illecito, violazione, atto o omissione posti in essere dal segnalato.

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti apicali o per i dipendenti, rispettivamente, dai successivi par. 4.2 e 4.3.

In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

4.2. Le sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal CCNL di riferimento), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella del richiamo scritto;
- b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, quella del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso.

Inoltre, per le violazioni di cui:

- al punto a) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta;
- al punto b) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta, in caso di minaccia di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di tentativo di ostacolo alla segnalazione, mentre sarà applicata la sanzione della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso, a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta, in caso di attuazione di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di effettivo ostacolo alla segnalazione;
- al punto c) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale o scritto, della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso a seconda della gravità e/o recidiva o meno della violazione.

Per le violazioni di cui al punto d) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale o scritto,

della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso a seconda che il soggetto segnalato risulti essere responsabile di una violazione di cui ai nn. 1), 2) o 3) del paragrafo 3 o comunque a seconda della gravità e/o recidiva o meno dell'illecito, violazione, atto o omissione posti in essere dal segnalato.

4.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un soggetto qualificabile come dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. 2.3 che precede, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal CCNL di riferimento):

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa fino a 4 (quattro) ore di retribuzione;
- la sospensione fino a 10 (dieci) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

È in ogni caso fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell'ammonizione scritta;
- b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della sospensione, quella del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso.

Inoltre, per le violazioni di cui:

- al punto a) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta;
- al punto b) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero dell'ammonizione scritta, a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta, in caso di minaccia di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di tentativo di ostacolo alla segnalazione, mentre sarà applicata la sanzione della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso, a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta, in caso di attuazione di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di effettivo ostacolo alla segnalazione;
- al punto c) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero dell'ammonizione scritta, della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso a seconda della gravità e/o recidiva o meno della violazione.

Per le violazioni di cui al punto d) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero dell'ammonizione scritta, della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso ovvero del licenziamento senza preavviso a seconda che il soggetto segnalato risulti essere responsabile di una violazione di cui ai nn. 1), 2) o 3) del paragrafo 3 o comunque a seconda della gravità e/o recidiva o meno dell'illecito, violazione, atto o omissione posti in essere dal segnalato.

Ove l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

4.4. Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e del membro dell'Organismo di Vigilanza

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un membro del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dell'incarico.

In particolare:

a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida;

b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

Inoltre, per le violazioni di cui:

- al punto a) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing ovvero quella della revoca dall'incarico a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta;
- al punto b) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing, in caso di minaccia di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di tentativo di ostacolo alla segnalazione, mentre sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing ovvero quella della revoca dall'incarico, a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta, in caso di attuazione di comportamenti ritorsivi o discriminatori o in caso di effettivo ostacolo alla segnalazione;
- al punto c) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing ovvero quella della revoca dall'incarico a seconda della gravità e/o recidiva o meno della violazione.

Per le violazioni di cui al punto d) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello o della revoca dall'incarico a seconda che il soggetto segnalato risulti essere responsabile di una violazione di cui ai nn. 1), 2) o 3) del paragrafo 3 o comunque a seconda della gravità e/o recidiva o meno dell'illecito, violazione, atto o omissione posti in essere dal segnalato.

Per le violazioni di cui al punto e) del paragrafo 3 da parte dell'Organismo di Vigilanza (o di un suo membro), quale destinatario delle segnalazioni, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing o della revoca dall'incarico a seconda della gravità e/o recidiva o meno dell'omissione (ad es. mero ritardo o totale omissione delle verifiche e gestione della segnalazione).

4.5. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
- b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;
- c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Inoltre, per le violazioni di cui:

- al punto a) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello in tema di whistleblowing ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione a seconda della gravità e/o recidiva o meno della condotta;
- per le violazioni di cui al punto d) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello o della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione del rapporto a seconda che il soggetto segnalato risulti essere responsabile di una violazione di cui ai nn. 1), 2) o 3) del paragrafo 3 o comunque a seconda della gravità e/o recidiva o meno dell'illecito, violazione, atto o omissione posti in essere dal segnalato.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai nn. 1), 2) e 3) ed ai punti a), b) e c) del paragrafo 3, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

In ogni caso, per tutte le ipotesi sopra descritte, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del D.lgs. 24/2023, gli atti ritorsivi o discriminatori assunti nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione (ad es. il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che segnala condotte illecite o violazioni, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria), sono nulli. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (art. 17, comma 2, del D.lgs. 24/2023).

5. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell'ambito della fase di irrogazione delle sanzioni

conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nel paragrafo 3.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Direttore Generale, ai fini della valutazione dell'eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

5.1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di amministratore, non legato alla Società da rapporto di lavoro dipendente, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi par. 5.2 per i Dirigenti Apicali ovvero 5.3 per i dipendenti. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'amministratore dall'incarico.

5.2. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Altri Soggetti Apicali

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un dirigente (o altro soggetto) apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiede al Direttore Generale di convocare il dirigente interessato ad un'adunanza del Consiglio, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente gli estremi di cui all'art. 7 della L.300/70, ed inoltre:

- l'indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della data dell'adunanza, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali, anche con l'assistenza dell'organizzazione sindacale cui eventualmente conferisca mandato.

La data di detta adunanza deve essere determinata in riferimento al termine minimo di 5 giorni assegnato al lavoratore per la produzione delle deduzioni defensionali

In occasione dell'adunanza del Consiglio, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, è disposta l'audizione del dirigente interessato e l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, a cura del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'esercizio del potere sanzionatorio in capo al Direttore Generale, entro dieci giorni dal termine fissato per la produzione delle deduzioni difensionali o comunque dall'udienza di cui al capoverso che precede, o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

Il Consiglio di Amministrazione cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione per il tramite del Direttore Generale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ai sensi della L. 300/70, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un Altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del par. 5.1. In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

5.3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale ed al Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite il Direttore Generale ed il Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, contesta al dipendente interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dal Direttore Generale e dal Responsabile Risorse Umane e Affari Legali.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del dipendente interessato, il Direttore Generale ed il Responsabile Risorse Umane e Affari Legali si pronunciano in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Nell'ipotesi in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un dirigente non "apicale", le funzioni ed i compiti connessi alla contestazione della violazione ed alla determinazione ed irrogazione della sanzione spettano al Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare tali compiti al Direttore Generale.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano decorsi cinque giorni dalla ricezione della contestazione da parte del dipendente interessato e senza che questi abbia potuto esprimere le sue deduzioni defensionali, e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura del Direttore Generale e dal Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

Il Direttore Generale ed il Responsabile Risorse Umane e Affari Legali curano l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ai sensi della L. 300/70, ferma, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

5.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e del membro dell'Organismo di Vigilanza

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un membro del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, rispettivamente l'OdV o il Direttore Generale trasmettono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione fornita rispettivamente dall'OdV o dal Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o

deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, qualora si discuta dell'applicazione di una sanzione disciplinare a carico di un membro del Collegio Sindacale, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV, qualora si discuta dell'applicazione di una sanzione disciplinare a carico di un membro del Collegio Sindacale.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, qualora sia stata applicata una sanzione disciplinare a carico di un membro del Collegio Sindacale, per le opportune verifiche.

5.5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore di Funzione, delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Direttore della funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Direttore di Funzione invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Direttore della funzione interessata, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.